



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 464 DI DATA 3 Ottobre 2018**

OGGETTO:

Sarca Inerti S.r.l. – stabilimento di Dro (TN), frazione Pietramurata, via Collungo, 8.
Rilascio dell’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta Sarca Inerti S.r.l. (di seguito *Ditta*), con sede legale in Dro (TN), frazione Pietramurata, via Collungo, 8, in data 6 luglio 2018 (ns. prot. n. 400318 di data 9 luglio 2018), riguardante l'impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi inerti sito in Dro (TN), frazione Pietramurata, via Collungo, 8 (p.f. 2975/2 C.C. Dro), con particolare riferimento al rinnovo dell'autorizzazione comunale allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura comunale bianca;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti e alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura comunale bianca rilasciata dal Comune di Dro in data 21 novembre 2014, prot. n. 10907;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 16 luglio 2018 (ns. prot. n. 413049) e contestuale richiesta al comune di Dro (TN) di comunicare entro 30 giorni l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite all'insediamento in oggetto;

vista la nota del Comune di Dro (TN) di data 16 agosto 2018, prot. n. 9495 (ns. prot. n. 474058 di data 17 agosto 2018), con la quale viene trasmessa l'autorizzazione comunale di data 21 novembre 2014, prot. n. 10907, allo scarico delle acque reflue industriali costituite dalle acque meteoriche provenienti dall'area di stoccaggio dei rifiuti inerti, unitamente alle acque dei piazzali, della p.f. 2975/2 C.C. Dro;

vista la nota del Comune di Dro (TN) di data 30 agosto 2018, prot. n. 10009 (ns. prot. n. 496831 di data 31 agosto 2018), con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico comunale esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, atteso che le quantità e le qualità delle immissioni già autorizzate dallo stesso Servizio comunale non sono modificate, secondo quanto comunicato in allegato alla domanda in oggetto, e non essendo variate, dalla data di rilascio dell'ultima autorizzazione, le condizioni dei sottoservizi e della rete fognaria nella zona interessata;

preso atto che non sono state comunicate altre autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

rilevato che al momento della presentazione dell'AUT in relazione all'insediamento in oggetto sono vigenti le seguenti autorizzazioni ambientali di competenza provinciale:

- a) adesione all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera comunicata in data 13 marzo 2012 (ns. prot. n. 156602 di data 14 marzo 2012), ai sensi degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006;
- b) iscrizione n. 304/TN/2014 al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto non più necessaria la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., indetta con nota di data 29 agosto 2018 (ns. prot. n. 492460), in quanto non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende e sostituisce i seguenti provvedimenti:

- a) adesione all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera comunicata in data 13 marzo 2012 (ns. prot. n. 156602 di data 14 marzo 2012), ai sensi degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale bianca delle acque reflue industriali costituite dalle acque meteoriche provenienti dall'area di stoccaggio dei rifiuti inerti, unitamente alle acque dei piazzali, rilasciata dal Comune di Dro (TN) in data 21 novembre 2014, prot. n. 10907, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- c) iscrizione n. 304/TN/2014 al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("*Prescrizioni*") alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 23, 24, 65, 66, 67-bis, 84, 86, 88, 102-bis e 102-ter;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico "*AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante “*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali*”;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

d e t e r m i n a

1. di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Sarca Inerti S.r.l., con sede legale in Dro (TN), frazione Pietramurata, via Collungo, 8, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Dro (TN), frazione Pietramurata, via Collungo, 8 (p.f. 2975/2 C.C. Dro), in sostituzione dei seguenti provvedimenti:
 - a) adesione all’autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera comunicata in data 13 marzo 2012 (ns. prot. n. 156602 di data 14 marzo 2012), ai sensi degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale bianca delle acque reflue industriali costituite dalle acque meteoriche provenienti dall’area di stoccaggio dei rifiuti

inerti, unitamente alle acque dei piazzali, rilasciata dal Comune di Dro (TN) in data 21 novembre 2014, prot. n. 10907, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

- c) iscrizione n. 304/TN/2014 al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("*Prescrizioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
 3. di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
 4. di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha una **durata di 15 anni dalla data della presente determinazione**, dando atto che il termine di validità dei provvedimenti compresi nella presente autorizzazione decorre dalla data del presente provvedimento; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
 6. di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una domanda di autorizzazione corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6;
 7. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
 8. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Sarca Inerti S.r.l., al comune di Dro e, per conoscenza, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 9. di avvertire che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
 10. di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e al recupero di rifiuti

non pericolosi comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

 **IL DIRIGENTE**
-ing. Giancarlo Anderle-

LMO/om

Allegati:

- Allegato 1 ("Prescrizioni");
- Allegato 2 ("Raccomandazioni").

ALLEGATO 1

(Prescrizioni)

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera in via generale, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1A: emissioni convogliate

REPARTO	MACCHINA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO
LAVORAZIONE INERTI	M1 Separazione materiali indesiderati	E1 54.000 Nm ³ /h	Polveri totali	Abbattitore ad umido

Tabella 1B: emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI
LAVORAZIONE INERTI	D1 Messa in riserva rifiuti da demolizione (24.150 t/anno)	diffuse	Polveri totali
	D2 Deposito di materia prima prodotta (34.500 t/anno)	diffuse	Polveri totali
	D3 Zona di accettazione dei rifiuti	diffuse	Polveri totali
	D4 Deposito e movimentazione inerti naturali (48.000 t/anno)	diffuse	Polveri totali

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nella dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale pervenuta in data 13 marzo 2012 (ns. prot. n. 156602 di data 14 marzo 2012);
- b) devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, con particolare riferimento all'allegato tecnico "AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni" ed all'allegato tecnico "AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti".

Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale bianca delle acque reflue industriali costituite dalle acque meteoriche provenienti dall'area di stoccaggio dei rifiuti inerti, unitamente alle acque dei piazzali, previa dissabbiatura e disoleatura, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) ogni cambio direzionale in orizzontale e in verticale della condotta di scarico deve essere munito di pozzetto ispezionabile;
- b) il pozzetto ispezionabile con il relativo sifone posto prima del collettore comunale deve essere del tipo come descritto all'art. 25 del regolamento comunale relativo al servizio di fognatura, con n. 3 ispezioni;
- c) la sezione dei tubi esterni all'impianto e del sifone Firenze fino all'allacciamento al collettore comunale deve avere un diametro non inferiore a mm 150;
- d) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella.3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D.

Rifiuti

Iscrizione n. 304/TN/2014 al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate:

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 34.500 t/anno, risulta iscritta alla **classe 3 - Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate¹**.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia 07.01	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto.		
Provenienza	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.		
Codici CER 2002	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]		
Attività di recupero	R13 - R5	Messa in riserva di rifiuti inerti (operazione di recupero R13) nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la produzione di materie prime per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (operazione di recupero R5).	
Finalità dell'attività di recupero	Materie prime per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	34.500 t/anno	Capacità del deposito	10.000 t - 6.000 m ³

Prescrizioni:

- il centro di recupero deve essere conforme alle indicazioni della planimetria approvata dal Comune di Dro datata 10 maggio 2011 a firma del geom. Paolo Ischia, a quanto imposto dal parere del Servizio Valutazione ambientale di data 21 marzo 2011 (ns. prot. n. 169751) per quanto concerne il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti gestiti, **che non deve superare le 100 t/giorno**, nonché a quanto riportato nella relazione tecnica a firma dell'ing. Luca Rampanelli allegata alla domanda presentata in data 15 aprile 2011 (ns. prot. n. 233546) ed integrata in data 20 luglio 2011 (ns. prot. n. 436254);
- il centro di recupero deve essere gestito secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante "*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle*

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali”;

- c) le attività di recupero di materia individuate nella presente iscrizione devono garantire l’ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche dei prodotti riciclati riportate nell’allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
- d) **entro il 30 aprile di ogni anno** la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all’anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350. Il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell’iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l’attività di recupero.

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Emissioni in atmosfera

Si richiamano le raccomandazioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, con particolare riferimento all'allegato tecnico "AVGO - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni".

Rifiuti

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2) Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- a) abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- b) non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- c) è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- a) rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- b) essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3) Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di

settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4) Campionamenti e analisi²

- a) Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. I rifiuti non devono essere pericolosi: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce "*Caratteristiche del rifiuto*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- b) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- c) Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, **laddove previsto**, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- d) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

5) Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- a) presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico* adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
- b) il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)* sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.;
- c) durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- d) la ditta deve provvedere all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" (D.M. 30 marzo 2016, n. 78).

6) Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

² Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.